

## **TI\_GERICHTE 16.2015.23 vom 24. Juli 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2015.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2015.23)

FR: TI\_GERICHTE 16.2015.23 du 24 juillet 2017

IT: TI\_GERICHTE 16.2015.23 del 24 luglio 2017

### **Regeste**

Appalto - onere della prova

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha indicato che RE 1 ha introdotto il 27 dicembre 2014 “un'istanza di conciliazione”. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante il 10 marzo 2015, sicché il reclamo, impostato il 18 marzo 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.

#### **E. 2**

Il Giudice di pace considerato “che il danno richiesto di fr. 2000.– non è stato comprovato ma è semplicemente un importo fissato dall'istante per chiudere bonalmente il tutto” e “che il giudice, per equità, può comunque decidere senza dover motivare la sua decisione”, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la ditta convenuta a versare alla controparte fr. 500.–. Il reclamante, si duole essenzialmente del fatto che il primo giudice non ha ritenuto provata la sua pretesa lamentando che questi gli abbia consigliato di ridurre la domanda dagli originari fr. 3319.40 a fr. 2000.– per poter far rientrare la causa sotto la sua competenza, specificando poi che l'avrebbe “messa a posto lui”. Egli si chiede inoltre perché gli sono stati riconosciuti fr. 500.– se la pretesa di fr. 2000.– non era provata.

#### **E. 3**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Compito di questa Camera è pertanto esaminare se i fatti accertati nella decisione impugnata dall'autorità inferiore non siano arbitrari e/o se il primo giudice abbia correttamente applicato il diritto. Non compete pertanto a questa Camera sindacare sull'operato del primo giudice, del quale per altro il reclamante non trae alcuna conseguenza giuridica. Al riguardo non occorre diffondersi.

#### **E. 4**

Relativamente al merito della pretesa, a ragione, il reclamante lamenta il fatto che non è dato di capire perché il primo giudice gli ha riconosciuto fr. 500.–, tanto meno se si pensa che un giudizio in equità è possibile soltanto quando è la legge a prevedere questo criterio di giudizio (art. 4 CC), ciò che non il caso in concreto. Resta il fatto che, nella fattispecie, il primo giudice ha rimproverato all'istante di non avere comprovato il danno. E per l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza

di fatto da lui asserita deve fornirne la prova (art. 8 CC). Ciò significa che toccava proprio all'istante provare che i costi della sostituzione dei vetri ammontavano ad almeno fr. 2000.–, fermo restando che la mancanza di prove va a sfavore di tale parte (DTF 126 III 192 consid. 2b; v. anche DTF 132 III 702 consid. 4.5). Dagli atti, nondimeno, non vi è alcun elemento a sostegno della pretesa dell'interessato di modo che l'istanza andava finanche respinta. Sotto questo profilo l'interessato non può dolersi del giudizio impugnato. Non si disconosce che l'istante si è riferito a un preventivo di fr. 3319.40 allestito da una ditta terza. Se non che, per tacere del fatto che tale documento non è agli atti, un preventivo non costituisce di per sé un documento idoneo a dimostrare il danno, siccome riferito ad eventuali costi futuri (DTF 129 III 24 consid. 2.4). Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

## **E. 5**

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, l'opponente essendosi difesa da sola senza verosimilmente incorrere in spese di rilievo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.